



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17005**

**Data: 26/09/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 22/09/2017 relativo all'incontro (8727) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palaggiaccio Albani (VA) il 21/09/2017 tra HC Varese (548) e Hockey Como (285).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Redi Riccardo** (società A.s.d. Hockey Como 285) ai sensi dell' Art. 4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola n. 153 II del Regol. Uff. di gioco.

D) Motivazione:

**Redi Riccardo**

dal rapporto arbitrale emerge che al min. 52,09 colpiva con una ginocchiata eccessivamente violenta un giocatore avversario, mettendo in pericolo la sua incolumità. Per tale ragione gli veniva inflitta una penalità maggiore più automatica P.P.C.C. ai sensi della regola 153, II Reg. Uff. di Gioco.

L'arbitro ha fatto presente che il giocatore colpito non riportava lesioni visibili e riprendeva il gioco.

Ciò detto, è bene precisare che la sanzione inflitta dall'arbitro appare corretta, in quanto la norma applicata consente di decretare l'espulsione del giocatore in fallo, anche - come nel nostro caso - in assenza di conseguenze lesive obiettivamente riscontrabili e visibili agli occhi dello stesso direttore di gara, purchè il comportamento sia valutato come "pericoloso", in quanto particolarmente violento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi